

# **La gestione dei rifiuti**

## **Generalità, classificazione, adempimenti**

**Paolo Pipere**

**Responsabile Servizio Ambiente  
Camera di Commercio di Milano**

## **Sommario**

- Rifiuti
  - Nozione di rifiuto
  - Esclusioni dal campo di applicazione
  - MPS e sottoprodotti
  - Classificazione e Codifica
  - Nuovi criteri di assimilazione
  - Formulario
  - Registro di carico e scarico
  - MUD
  - Deposito temporaneo
  - Certificato di avvenuto smaltimento

# Nozione di rifiuto

## Nozione di rifiuto

- Si intende per:
- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti da Q1 a Q16) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- [la definizione è difforme rispetto a quella contenuta nella nuova *Direttiva quadro sui rifiuti* (2008/98/CE)]
- **Non sono rifiuti** (in particolare):
  - le materie prime secondarie;
  - i sottoprodotti;
  - le terre e le rocce da scavo (a determinate condizioni).

## **Esclusioni dal campo di applicazione**

- **Prima versione art. 185 D.Lgs. 152/2006**
- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: esclusiva applicazione del Regolamento CE 1774/2002
- CDR di Qualità

- **Prima versione art. 185 D.Lgs. 152/2006**

- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

- **D.Lgs. 152/2006 - Testo vigente**

- Le esclusioni dal campo di applicazione sono state drasticamente ridimensionate e ricondotte a quelle previste dalla normativa comunitaria:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
    - le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
    - i rifiuti radioattivi;
    - i materiali esplosivi in disuso;
    - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    - le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
  - c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

## Campo di applicazione

2. *Possono essere **sottoprodotti**, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:*

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».

## Nozione di MPS

## Nozione materia prima secondaria

- 181-bis, 2 : I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere [eliminato: materia prima secondaria] materie, sostanze e prodotti secondari [eliminato: combustibili o prodotti] devono garantire **l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente [...]** da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
- 3, Sino all'emanazione del decreto **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 Febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269** (rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate)
- [eliminato: Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto].

## Nozione materia prima secondaria

- 181-bis, 4. Nelle more dell'adozione del D. M. precedentemente indicato **“continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. N. 3402/V/MIN”** (chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto) che conclude l'esame della controversa interpretazione della nozione di rifiuto sostenendo la seguente tesi:
- “b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originate da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5.2.1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti;
- c) non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria”.

## **Nozione di sottoprodotto**

### **Nozione di sottoprodotto**

- Il correttivo ha **reformulato la nozione di sottoprodotto** per adeguarla alle sentenze della Corte di Giustizia europea ed ha **eliminato parte degli adempimenti** (dichiarazione produttore, sottoscrizione da parte dell'utilizzatore)

## Nozione di sottoprodotto

sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali [...] che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati **da un processo** non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il **loro impiego sia certo**, sin dalla fase della produzione, **integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito**;
- 3) **soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale** idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) **non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) **abbiano un valore economico di mercato**.

## Assimilabili e assimilati

- **Assimilabile**: rifiuto speciale (prodotto da un'impresa o da un ente) che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (elenco positivo: attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984)
- **Assimilato**: Il Comune (prossimamente l'ATO) ha deciso, sulla base di criteri qualitativi (attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984) e quantitativi, di accettare il rifiuto, originariamente speciale, come rifiuto urbano



## Criteri di assimilazione

- D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008
- Abrogazione del limite dimensionale generale per l'assimilazione (in precedenza 150 m<sup>2</sup> se in comuni fino a 10.000 abitanti o 250 m<sup>2</sup> se in comuni oltre 10.000 abitanti) e
- introduzione di uno specifico limite per le grandi superfici di vendita (>300 m<sup>2</sup> se in comuni fino a 10.000 abitanti e >500 m<sup>2</sup> se in comuni oltre 10.000 abitanti)

## Criteri di assimilazione

- D.Lgs. 4/2008:
- mantenimento criteri di individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti assimilabili:
  - **Non sono assimilabili** ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano **nelle aree produttive compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti**, salvo i rifiuti prodotti negli uffici e nelle mense negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

## Criteri di assimilazione


- introduzione - entro un anno - di una **tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani**,
- **riduzione** (non quantificata) **della tariffa per i rifiuti** - e i rifiuti di imballaggi secondari e terziari - **avviati autonomamente al recupero** [se non conferiti al servizio pubblico quale tariffa è stata pagata?]

## Criteri di assimilazione

- **Ai rifiuti assimilati**, entro un anno, si applica esclusivamente una **tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani**.
- La tariffazione per le quantità conferite - che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale - è **determinata dall'amministrazione comunale** tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono.

## Criteri di assimilazione

- Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per [determinare] l'assimilabilità ai rifiuti urbani.



# Gli adempimenti

## Informatizzazione degli adempimenti

- “A partire dall’istituzione di un **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la **realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.**, da stabilirsi con apposito decreto [...] le categorie di soggetti di cui al comma precedente **sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche**”.

## **Semplificazione degli adempimenti**

- [competete allo Stato] L'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed **anche in deroga** alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, **di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero** e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero [...] (agevolazioni per i RAEE? Manca la possibilità di trasportare i rifiuti ai "centri di raccolta")
- Emanazione di specifico D.M. entro tre mesi

## **Formulario per il trasporto** **d.lgs. n. 152/2006, art. 193**

- Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima dell'uso
- La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio, dall'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti

## Formulario per il trasporto

**d.lgs. n. 152/2006, art. 193**

- Prima dell'utilizzo dei formulari la fattura di acquisto, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari, deve essere annotata sul registro IVA acquisti precisando tali estremi seriali e numerici dei formulari
- I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari

## Formulario per il trasporto

- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione contenente:
  - nome e indirizzo del produttore o del detentore
  - origine, tipologia e **quantità** del rifiuto
  - impianto di destinazione
  - data e percorso dell'istradamento
  - nome e indirizzo del destinatario

## Formulario per il trasporto

- La quantità di rifiuto **deve sempre essere indicata**, eventualmente ricorrendo ad una stima, ed è opportuno riservarsi di far sempre **“verificare a destino”** la correttezza della stima

## Formulario per il trasporto

- Fatti salvi:
  - i documenti relativi al trasporto di rifiuti che hanno anche le caratteristiche delle merci pericolose
- Il formulario **sostituisce gli altri documenti di accompagnamento** dei rifiuti trasportati

## **Formulario per il trasporto**

- **Formulario di identificazione per il trasporto di TUTTI i rifiuti**  
(con l'eccezione costituita dai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico e dai trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore ai 30 kg o litri/giorno effettuati dal produttore degli stessi)
- le disposizioni sul formulario non si applicano ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante (art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006) limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

## **Formulario per il trasporto**

- La facoltà di non emettere il formulario per il trasporto di piccole quantità di rifiuti effettuato dal produttore non trova riscontro in un'analogha disposizione che consenta ai titolari degli impianti di accettare rifiuti privi del formulario di identificazione



## **Formulario per il trasporto**

- Tale facoltà deve essere valutata con attenzione in quanto priva il produttore della possibilità di provare documentalmente in modo semplice l'avvenuto corretto smaltimento del rifiuto
- Il formulario deve essere emesso anche in caso di trasporto, effettuato con propri mezzi, di un rifiuto speciale assimilato agli urbani alla piattaforma di raccolta

## **Il formulario per il trasporto**

- Deve essere redatto in **QUATTRO** esemplari, compilato, datato e **firmato dal detentore** ("il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene") e controfirmato dal trasportatore

## **Il formulario per il trasporto**

- nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate [...] e deve essere *sostanzialmente* conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998

## **Il formulario per il trasporto**

- 1<sup>a</sup> copia produttore/detentore
- 2<sup>a</sup> copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
- 3<sup>a</sup> copia destinatario
- 4<sup>a</sup> copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)-La 4<sup>a</sup> copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore.

## Formulario per il trasporto

- La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti **è esclusa** (art. 188, comma 3):
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

## Formulario per il trasporto

- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.

## Formulario per il trasporto

- La ricezione della **quarta copia** (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) **limita la responsabilità del produttore/detentore** rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte dell'impianto autorizzato.

## Il formulario per il trasporto

- I formulari devono essere **conservati per cinque anni** (art. 193, comma 2), ma "costituendo parte integrante dei registri di carico e scarico" è possibile che debbano essere conservati **per un periodo più lungo** (cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e, per le discariche, a "tempo indeterminato" fino alla cessazione dell'attività)

## formulario di identificazione

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO  
 (Dl. n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: ..... del ...../...../.....  
 Numero registro: .....

**(1) Produttore/Detentore:** .....  
 unità locale: .....  
 C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ...../...../.....

**(2) Destinatario:** .....  
 Luogo di destinazione: .....  
 C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ...../...../.....

**(3) Trasportatore del rifiuto:** .....  
 C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ...../...../.....  
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .....

**Annotazioni:** .....

**(4) Caratteristiche del rifiuto:** Descrizione: .....  
 Codice Europeo: ...../.....  
 Stato fisico: ..... [1] [2] [3] [4]  
 Caratteristiche di pericolo: .....  
 N. Colli/contenitori: .....

**(5) Rifiuto destinato a:** ..... [recupero/smaltimento]  
 Caratteristiche chimico/fisiche: .....

**(6) Quantità:** (-) Kg o litri ..... (P. Lordo: ..... Tara: .....)  
 (-) Peso da verificarsi a destino.

**(7) Percorso (se diverso dal più breve):** .....

**(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SÌ) (NO)

**(9) Firme:** FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: .....  
 FIRMA DEL TRASPORTATORE: .....

**(10) Cognome e nome del conducente** Targa rimorchio: .....  
 Targa automezzo: .....  
 Data/ora inizio trasporto: ..... del ...../...../.....

**(11) Riservato al destinatario**  
 Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero  
 (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): .....  
 (-) respinto per le seguenti motivazioni: .....  
 Data ..... FIRMA DEL DESTINATARIO: .....7

## formulario per il trasporto d.m. 145/1998

**(4) Caratteristiche del rifiuto:** Descrizione: .....  
 .....  
 Codice Europeo: ...../.....  
 Stato fisico: ..... [1] [2] [3] [4]  
 Caratteristiche di pericolo: .....  
 N. Colli/contenitori: .....

**(5) Rifiuto destinato a:** ..... [recupero/smaltimento]  
 Caratteristiche chimico/fisiche: .....

**(6) Quantità:** (-) Kg o litri ..... (P. Lordo: ..... Tara: .....)  
 ..... (-) Peso da verificarsi a destino.

**(7) Percorso (se diverso dal più breve):** .....

**(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SÌ) (NO)

## formulario per il trasporto d.m. 145/1998

### (4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione:

.....

.....

Codice Europeo: ...../.....

Stato fisico: ..... [1] [2] [3]

[4]

Caratteristiche di pericolo:

• devono essere riportati i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

N. Colli/contenitori: .....

– descrizione, codice CER e nome codificato del rifiuto

– caratteristiche fisiche codificate:

- 1. solido pulverulento
- 2. solido non pulverulento
- 3. fangoso palabile
- 4. liquido

– solo per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche codificate di pericolo

## formulario per il trasporto d.m. 145/1998

### (5) Rifiuto destinato a: .....

[recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico/fisiche: .....

### (6) Quantità: (-) Kg o litri

(P. Lordo: ..... Tara: .....

.....)

(-) Peso da verificarsi a destino.

- solo nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica devono essere indicate le:
  - caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti necessarie per lo smaltimento in discarica

- la quantità indicata può essere solo stimata e da verificarsi a destinazione

### **Formulario: le responsabilità**

- Trasporto senza formulario
- Dati incompleti o inesatti
- **Sanzione da 1.600 a 9.300 euro**
- Se tali violazioni sono commesse in relazione al trasporto di rifiuti pericolosi:
- Pena di cui all'art. 483 codice penale ("falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico"): **reclusione fino a due anni**

### **Formulario: le responsabilità**

- La pena di cui all'art. 483 codice penale ("falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico") è prevista anche per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi, **fornisce false indicazioni e a chi fa uso di un certificato contraffatto**

### **Formulario: le responsabilità**

- Se le indicazioni presenti sul formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge  
e
- Nei casi di mancata conservazione dei formulari
- **Sanzione da 260 a 1.550 euro**

### **Registri di carico e scarico**

- Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere istituito dai:
  - produttori di rifiuti pericolosi
  - produttori di rifiuti NON pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali o da trattamenti effettuati sui fumi o sulle acquee da chiunque effettua:
  - raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi
  - raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi
  - commercio e intermediazione
  - operazioni di recupero e di smaltimento



## Registri di carico e scarico

- Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere tenuto **presso ogni impianto** di:
  - produzione;
  - stoccaggio;
  - recupero;
  - Smaltimento.
- **Presso la sede** delle imprese che effettuano attività di:
  - raccolta e trasporto;
  - Intermediazione e commercio di rifiuti.
- E i Consorzi?

## Registri di carico e scarico

- Il D.Lgs. 152/2006 spezza il precedente legame fra registro e MUD, prescrivendo istituzione e movimentazione del registro anche per i soggetti che sono stati esonerati dall'obbligo di compilazione del MUD  
(produttori di rifiuti NON pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali o da trattamenti effettuati sui fumi o sulle acque)

## Registri di carico e scarico

- Il D.Lgs. 4/2008, modificando il D.Lgs. 152/2006, prescrive (probabilmente a seguito di un errato coordinamento) l'istituzione e la movimentazione del registro per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10 anche con riferimento ai rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da trattamento delle acque e da depurazione fumi che queste imprese non sono tenute a dichiarare nel MUD

## Registri di carico e scarico

- Il DM 148/98 ha definito due modelli di registro (uno per produttori, trasportatori e gestori e uno per intermediari e commercianti senza detenzione).
- I registri prevedono una stretta relazione con i formulari di trasporto.
- D.Lgs. 152/06: Vidimazione da effettuarsi con le modalità previste per i registri IVA (che non la prevedono!)
- D.Lgs. 4/2008: **ripristinato obbligo di vidimazione a cura delle CCIAA**

### **Registri di carico e scarico**

- devono effettuare le annotazioni sul registro almeno **entro dieci giorni lavorativi:**
  - i produttori,
  - i trasportatori,
  - gli intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti,
  - i consorzi (quale registro?)

### **Registri di carico e scarico**

- devono effettuare le annotazioni sul registro **entro due giorni lavorativi:**
  - I soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento

## Registri di carico e scarico

- I piccoli produttori di rifiuti
  - non pericolosi (< 10 t/anno)
  - pericolosi (< 2 t/anno)possono adempiere all'obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con **cadenza mensile** (art. 190, comma 4), **mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi**

## Registri di carico e scarico

- I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici possono utilizzare fogli A4, preventivamente numerati progressivamente (in precedenza ammessa solo carta a modulo continuo)
- Il D.Lgs. 4/2008 mantiene il riferimento alle modalità di tenuta dei registri IVA, pertanto la stampa dei registri di carico e scarico deve essere effettuata **almeno una volta l'anno** (non ogni 10 giorni lavorativi) e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

## **Registri di carico e scarico**

- D.Lgs. 4/2008  
Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Registri di carico e scarico**

- "(Kg o litri) e metri cubi"  
oppure  
Kg e (litri o metri cubi)  
oppure  
**Kg o litri o metri cubi?**
- Il D.Lgs. 152/2006 conferma la terza ipotesi  
**(una sola unità di misura)**
- RegISTRAZIONI di scarico non soltanto per i rifiuti "in uscita" dall'impianto, ma anche per quelli sottoposti a trattamento

## registro di carico e scarico

- modello "A - 2" per produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori e commercianti "detentori"

<b>Scarico</b> <b>Carico</b> del ..... n. .... ..... Formulario n. .... del ..... Rif. operazioni di carico n. .... .....	<b>Caratteristiche del rifiuto:</b> a) CER ..... b) Descrizione ..... ..... ..... ..... c) Stato fisico ..... d) Classi di pericolosità ..... ..... .....	<b>Quantità:</b> Kg ..... Litri ..... Metri cubi .....	<b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:</b> ..... ..... ..... ..... <b>Intermediario/Commerciante</b> Denominazione ..... ..... Sede ..... ..... .....	<b>Annotazioni:</b> ..... ..... ..... ..... .....
	e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. .... ( ) recupero cod. .... .....		C.F.: ..... Iscrizione Albo N. ....	

## registro di carico e scarico

### SECONDA COLONNA

devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- codice del rifiuto
- descrizione del rifiuto
- stato fisico del rifiuto
- classi di pericolo proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
- destinazione del rifiuto (se la registrazione si riferisce allo scarico)

### Caratteristiche del rifiuto:

a) CER	.....
b) Descrizione	.....
	....
	.....
c) Stato fisico	.....
d) Classi di pericolosità	.....
	....
e) Rifiuto destinato a	.....
( ) smaltimento	cod. ....
( ) recupero	cod. ....

#### **Registri di carico e scarico: le responsabilità**

- Omessa tenuta
- Tenuta incompleta:
- **Sanzione da 2.600 a 15.500 euro**
  - Se registro relativo **a rifiuti pericolosi:**
- **Sanzione da 15.500 a 93.000 euro E sospensione da un mese ad un anno** della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

#### **Registri di carico e scarico: le responsabilità**

- Se imprese con numero di dipendenti **<15** (medi a tempo pieno occupati nell'anno precedente all'accertamento):
- registro relativo **a rifiuti non pericolosi:**
- **Sanzione da 1.040 a 6.200 euro**
- registro relativo **a rifiuti pericolosi:**
- **Sanzione da 2.070 a 12.400 euro**

### **Registri di carico e scarico: le responsabilità**

- Se le indicazioni presenti sul registro sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge  
e
- Nei casi di mancata conservazione dei registri
- **Sanzione da 260 a 1.550 euro**

### **MUD – soggetti obbligati** **d.lgs. n. 152/2006, art. 189, comma 3**

- chiunque effettua a titolo professionale:
  - raccolta e trasporto di rifiuti (tranne propri rifiuti non pericolosi),
  - commercio e intermediazione,
- oppure
  - operazioni di recupero e di smaltimento,
- le imprese e gli enti:
  - Produttori di rifiuti pericolosi,
  - **(D.Lgs. 4/2008)** produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),
- i consorzi per il recupero di particolari tipologie di rifiuti



## MUD – Esoneri

- Le imprese agricole con un fatturato annuo non superiore a 8.000 Euro
- Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8)
- Le imprese e gli enti ("produttori iniziali") che:
  - **non producono rifiuti pericolosi** [di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),] **e**
  - **non hanno più di 10 dipendenti**

## MUD – Esoneri

- Le imprese che affidano i propri rifiuti **pericolosi** al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune (o dall'ATO)  
[in precedenza l'esonero valeva anche per i rifiuti non pericolosi]

## Il deposito temporaneo

- Per effetto delle **modifiche** introdotte dal D.Lgs. 4/2008:
  - Possibilità di **optare** tra:
    - cadenza asportazione **almeno trimestrale** (Il D.Lgs 4/2008 ha eliminato l'asportazione annuale se il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori) **indipendentemente dalle quantità in deposito;**
    - oppure**
    - Rifiuti pericolosi: asportazione **al raggiungimento dei 10 m<sup>3</sup>;**
    - Rifiuti non pericolosi: asportazione **al raggiungimento dei 20 m<sup>3</sup>;**
- Se quantitativo annuo  $\leq$  rispettivamente a 10 m<sup>3</sup> o 20 m<sup>3</sup> asportazione almeno annuale

## Certificato avvenuto smaltimento

- 188: Responsabilità del produttore e dell'intermediario
- Conferma dell'emanazione di un D.M. per la definizione
  - del "**certificato di avvenuto smaltimento**" (condizione per l'esclusione della responsabilità del produttore per il corretto smaltimento per conferimento ad impianti D13, D14 e D15)

## Centri di raccolta

Art. 183, 1, cc)

- Centro di raccolta: Area presidiata ed allestita [...] per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee **conferiti dai detentori** per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. [e non impianto di gestione!]

## Centri di raccolta

D.M. 8/4/2008

- Centri di raccolta: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle **utenze domestiche e non domestiche**, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche

## Centri di raccolta

D.M. 8/4/2008

- La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
- I centri di raccolta sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I
- I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.
- Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1

## Centri di raccolta

D.M. 8/4/2008

- I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 **integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività "Gestione dei centri di raccolta"** e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
- I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni
- I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 **possono continuare ad operare** sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.